Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"LAGUNA DI VENEZIA"

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA"

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1290 del 17.10.2007

Aggiornato alle modifiche apportate con Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 257/3 di verbale del 05.03.2008 e con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 1003/IV di verbale del 01.10.2015

INDICE

Art.1 Premesse e Finalità	**4**
Art.2 Oggetto e Ambito di applicazione	**4**
Art.3 Potestà Regolamentari – modifiche	**5**
Art.4 Definizioni	**5**
Art.5 Legislazione Applicabile	**7**
Art.6 Classificazione degli scarichi	**9**
Art.7 Condizioni di ammissibilità	**9**
Art.8 Immissioni non consentite	**10**
Art.9 Rifiuti liquidi	**10**
Art.10 Scarico discontinuo	**11**
Art.11 Scarichi di acque bianche	**11**
Art.12 Obbligo di allacciamento ed autorizzazione degli scarichi alla rete fognaria	**12**
Art.13 Soggetto titolare e attivazione	**13**
Art.14 Domanda di autorizzazione allo scarico	**13**
Art.15 Validità e rinnovo dell'autorizzazione	**15**
Art.16 Autorizzazione in deroga	**15**
Art.17 Modifica e trasferimento di insediamenti	**16**
Art.18 Obblighi e responsabilità	**16**
Art.19 Scarico di acque reflue domestiche in fognatura	**16**
Art.20 Autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi	**17**
Art.21 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione	**17**
Art.22 Competenze	**18**

Art.23 Obblighi **18**

Art.24 Strumenti di misura **19**

Art.25 Punto di consegna dei reflui **19**

Art.26 Misure, campionamenti ed analisi **19**

Art.27 Prescrizioni generali **21**

Art.28 Specifiche realizzative **22**

Art.29 Allacciamento alla fognatura mista e separata **23**

Art.30 Ordinanza di allacciamento **24**

Art.31 Rilevazione dei volumi di scarico **24**

Art.32 Obblighi e responsabilità **25**

Art.33 Prescrizioni generali **26**

Art.34 Specifiche realizzative **26**

Art.35 Impianti interni di depurazione **27**

Art.36 Impianti di sollevamento **28**

Art.37 Responsabilità **29**

Art.38 Presupposti per l'applicazione della tariffa **30**

Art.39 Stipula del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione **30**

Art.40 Efficacia del Regolamento **31**

Art.41 Pubblicità **31**

Art.42 Contenzioso **31**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Premesse e Finalità

1. Il presente Regolamento , si inserisce in un ottica di sviluppo continuo del Servizio Idrico Integrato e in un sistema dinamico di ottimizzazione del rapporto cittadino/qualità servizio. La realtà in cui si colloca è caratterizzata da evoluzione non solo della tecnologia ma anche dei modelli organizzativi.

2. Finalità del presente Regolamento sono :

disciplinare esclusivamente l'utilizzo delle reti di fognatura nera e mista localizzate all'interno del perimetro di servizio di cui alla convenzione di affidamento AATO – Ente Gestore del servizio idrico integrato;

raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

rispettare gli standard ed obiettivi del Piano d'Ambito tesi al continuo miglioramento del servizio nel tempo.

Art.2 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

a) la procedura di allaccio degli scarichi di acque reflue domestiche, ed assimilate alle domestiche, e le procedure amministrative riguardanti il procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali e urbane,;
b) il controllo degli insediamenti residenziali e di servizi e degli stabilimenti industriali allacciati alla fognatura , relativamente alla conformità degli scarichi ed alla funzionalità degli impianti di pretrattamento;
c) i controlli necessari per garantire l'osservanza delle disposizioni dettate dalla normativa vigente;
d) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura.

2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento coincide con i confini geografici del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", così come definito dalla

legge regionale 27 marzo 1998 n°5 e successive modifiche ed integrazioni. Esso comprende i territori dei seguenti Comuni:

- Provincia di Venezia:

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo.

- Provincia di Treviso:

Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.

3. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche presenti nel territorio dei Comuni di cui al comma 2 a qualunque titolo interessate

Art.3 Potestà Regolamentari – modifiche [1]

1.Salvo quanto disposto all'art.14 e fatti salvi i valori limite di emissione inderogabili per le sostanze pericolose, il contenuto della regolamentazione dello scarico di acque reflue industriali in reti fognarie è rimesso alla normativa di dettaglio definita dal Gestore del Servizio Idrico integrato e, qualora il medesimo non sia anche titolare del servizio, approvata dall'amministrazione pubblica responsabile. La regolamentazione sarà quindi soggetta alla successiva approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

2. Eventuali modifiche al presente regolamento rese necessarie dalla sopravvenienza di norme di legge ovvero da esigenze connesse alla gestione del servizio, saranno disposte e approvate dall'Autorità d'Ambito anche su richiesta del gestore. Le eventuali modifiche saranno rese note nel rispetto dei principi di trasparenza del procedimento.

Art.4 Definizioni

1.Ai fini del presente Regolamento e ad integrazione di quanto espressamente previsto dalla disciplina legale in materia di tutela delle acque, valgono le definizioni di seguito riportate:

[1] Articolo modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 257/3 di verbale del 05.03.2008. Al comma 1 le parole "Salvo quanto disposto all'art. 41" sono sostituite da "Salvo quanto disposto all'art. 14"

rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;

fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

scarico in fognatura: qualsiasi immissione di acque reflue in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

titolare dello scarico: è la persona fisica o giuridica da cui deriva l'attività originante lo scarico.

valore limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;

stabilimento industriale o semplicemente "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del Decreto 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

acque bianche: acque aventi caratteristiche quali quantitative conformi a quelle per lo scarico in corpo idrico superficiale.

acque reflue: acque che non avendo caratteristiche quali quantitative conformi a quelle richieste per lo scarico in corpo idrico superficiale, sono convogliate al trattamento di depurazione.

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche.

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni,differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute a contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

acque di prima pioggia: acque che dilavano le superfici nei primi 15 minuti di precipitazione e che producono una lama d'acqua convenzionale pari ad almeno 5 mm uniformemente distribuiti sull'intera superficie drenante

acque reflue assimilabili alle domestiche: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate a quelle domestiche, quelle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti.

fognatura nera: rete fognaria deputata al convogliamento delle acque reflue domestiche al trattamento di depurazione.

fognatura bianca: rete fognaria deputata al convogliamento delle acque bianche in corso d'acqua superficiale.

fognatura mista: rete fognaria costituita da un'unica condotta in cui sono immesse le acque di scarico altrimenti destinate alla fognatura delle acque reflue a quella bianca.

bacino fognario: insieme costituito dagli scarichi degli Utenti, dalla rete fognaria, dagli impianti di sollevamento e dall'impianto di depurazione.

rifiuti liquidi: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie e ad esclusione dei fanghi.

conferitore di rifiuti liquidi: soggetto che conferisce i rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane sulla base di un rapporto giuridico di natura contrattuale con il Gestore.

Art.5 Legislazione Applicabile

1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui ai seguenti testi di legge:

- L. r.V. n. 5 del 1998;
- D.M. 23 aprile 1998;
- D.M. 30 luglio 1999;

- Circolare 09 agosto 2002 n°12,approvata con delibera G.R.V. 02 agosto 2002 n°2106;
- Legislazione speciale vigente per la Tutela della Laguna di Venezia;
- L. n. 179 del 31.07.2002;
- L. n. 192 del 28.07.2004;
- DGRV n. 4453 del 29.12.2004;
- D. Lvo n. 152 del 03.04.2006.

TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I
Ammissibilità degli scarichi

Art.6 Classificazione degli scarichi

1.Gli scarichi sono classificati in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico e dalla qualità dello scarico stesso, conformemente a quanto definito dalla normativa vigente

Art.7 Condizioni di ammissibilità [2]

1.Tutti gli scarichi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati.

2.Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi purché rispettino le prescrizioni del presente Regolamento.

3.Gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura sono autorizzati a condizione che le loro caratteristiche quali quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture deputate alla raccolta, trasferimento e depurazione delle acque.

4.Fermo restando quanto disciplinato dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti come desumibile dall'art. 101 comma 7 del D.Lvo 152/06. In relazione a particolari situazioni, il gestore del Servizio Idrico Integrato ha la facoltà di imporre dei limiti più restrittivi.

5.Gli scarichi provenienti da aree di intervento nelle quali vi sia la temporanea necessità di svuotamento di eventuali acque di falda possono essere immessi in fognatura, previa autorizzazione del gestore, solo qualora manchino altri corpi idrici ricettori.

[2] Articolo modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 257/3 di verbale del 05.03.2008. Al comma 4 le parole "Fermo restando quanto disciplinato dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti come desumibile dall'allegata tabella." sono sostituite da "Fermo restando quanto disciplinato dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti come desumibile dall'art. 101 comma 7 del D.Lvo 152/06.

6.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si intendono operanti anche nel caso di insediamenti caratterizzati dalla temporaneità.Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Gestore prescrive, a carico dell'Utente, la realizzazione di un sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue.

7.La realizzazione di cui al comma 7 può coincidere con l'allacciamento definitivo ovvero avere carattere provvisorio.

Art.8 Immissioni non consentite [3]

1.Non sono consentite le immissioni non preventivamente autorizzate.

2.E' fatto assoluto divieto di immissione in fognatura di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di sostanze in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero di sostanze che quali – quantitativamente possono configurarsi come rifiuti solidi.

3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

4.E' vietato l'utilizzo del proprio allacciamento per un scopo diverso da quello autorizzato ovvero non conforme alle prescrizioni di legge e/o regolamentari.

Art.9 Rifiuti liquidi

1.Il conferimento di rifiuti liquidi è consentito presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane autorizzati ai sensi dal D.lgs. n°152/06, e conformi alle prescrizioni di cui all'art.110 commi 2 e 3 del D.Lgs. n°152/06 e della Circolare Regione Veneto n°12 del 09/08/2002 parte 2°.

[3] Articolo modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 257/3 di verbale del 05.03.2008. Il comma 3 "Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti in fognatura, anche se triturati ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque reflue domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del Gestore" viene sostituito da "Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"

Art.10 Scarico discontinuo

1.Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi applicate anche nell'ipotesi di uno scarico discontinuo, ovvero di uno scarico che, pur qualificato e contraddistinto dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulta connesso ad un determinato ciclo produttivo industriale.

Art.11 Scarichi di acque bianche

1.Le acque meteoriche, di raffreddamento, di sottosuolo, domestiche ed industriali, sono gestite separatamente all'interno della proprietà dell'Utente allo scopo di consentirne il convogliamento verso il corpo ricettore più idoneo in relazione alle loro caratteristiche quali- quantitative; non è in ogni caso consentito scaricare in fognatura acque meteoriche e di raffreddamento non contaminate dall'uso salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5.

2.Le acque meteoriche di dilavamento contaminate devono essere canalizzate mediante dispositivi di laminazione delle portate, allo scopo di non sovraccaricare il bacino fognario. L'utente dovrà adottare dispositivi di laminazione delle piene che devono possedere volumi almeno pari a quelli corrispondenti alla prima pioggia.

3.L'Utente ha l'obbligo di adottare, qualora richiesto dal Gestore, tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte.

CAPO II

Autorizzazione allo scarico

Art.12 Obbligo di allacciamento ed autorizzazione degli scarichi alla rete fognaria

1. Nelle località servite da rete fognaria ogni insediamento che genera uno scarico deve provvedere all'allaccio alla rete fognaria, secondo le modalità indicate dal Gestore, nel rispetto del presente Regolamento.

2. Ogni scarico non autorizzato ovvero non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento è considerato abusivo e suscettibile di immediata soppressione senza pregiudizio alcuno delle relative sanzioni.

3.In caso di inerzia od inadempienza degli interessati dopo intervenuto avviso, i relativi obblighi possono essere fatti valere, dal Sindaco con specifiche ordinanze.

4.Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 7 (condizioni di ammissibilità), la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata all'Autorità d'Ambito competente e l'inoltro ad autorità diversa da quella competente, ovvero non in conformità alle prescrizioni regolamentari e di legge, equivale a mancata presentazione della domanda. L'Autorità d'Ambito, salvo diversa disposizione normativa nazionale o regionale, può delegare il Gestore del Servizio Idrico Integrato a ricevere la domanda, a istruire la pratica e a rilasciare l'autorizzazione riservandosi integralmente l'esercizio del potere di verifica e controllo in quanto con la delega si trasferisce non già la titolarità del potere bensì il mero esercizio di esso: la delega infatti può essere revocata.

5.Le disposizioni di cui al comma precedente devono intendersi operanti ed efficaci ogniqualvolta il Gestore non sia informato sulla natura dell'insediamento e sulle dimensioni e caratteristiche dei reflui, ovvero non sia messo nelle condizioni di valutare la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti il rilascio dell'autorizzazione.

Art.13 Soggetto titolare e attivazione

1.La titolarità dello scarico di acque reflue domestiche, viene riconosciuta in capo al titolare del contratto di fornitura di acqua potabile o, in caso di approvvigionamento autonomo, al titolare del contatore per la misura delle acque installato nel pozzo.

2.La titolarità dello scarico di acque reflue domestiche, nell'ipotesi di utenze multiple, è riconosciuta in capo alla persona fisica dell'Amministratore Condominiale delle singole unità immobiliari.

3.La titolarità dello scarico di acque reflue industriali è riconosciuta in capo alla persona fisica del Legale Rappresentante dell'insediamento da cui origina lo scarico, ovvero a colui che sia titolare di rappresentanza esterna.

4.L'attivazione dello scarico in fognatura deve intendersi operante dal giorno successivo a quello di rilascio del parere di conformità ovvero dell'autorizzazione allo scarico da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art.14 Domanda di autorizzazione allo scarico

1.L'autorizzazione allo scarico viene richiesta tramite apposita domanda secondo la modulistica allegata e sottoscritta da tecnico abilitato da inoltrare all'AATO Laguna di Venezia che lo trasmette al Gestore del Servizio Idrico Integrato per il parere di competenza che ha facoltà di imporre eventuali condizioni o limitazioni allo scarico o delega il rilascio secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 12.

2.Il titolare dello scarico di acque reflue industriali deve presentare all'Autorità d'Ambito e al Gestore del servizio la documentazione necessaria alla caratterizzazione quali-quantitativa delle acque, comprensiva di:

- dati identificativi dell'insediamento;
- estremi catastali dell'area;
- descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazione delle specifiche lavorazioni originanti gli scarichi;
- planimetria 1:200 o in scala diversamente richiesta dal Gestore, da cui si evinca il tracciato delle reti interne di fognatura, distinte per le acque non inquinate e per quelle di processo;
- descrizione del sistema complessivo di scarico;

- descrizione dei manufatti di allacciamento con indicazione puntuale dei materiali utilizzati, delle relative modalità esecutive, dei criteri di dimensionamento e degli eventuali calcoli idraulici;
- descrizione delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico, anche in termini di portata massima istantanea, media e massima oraria e di volume giornaliero, con allegata analisi chimico fisica sui parametri previsti dal D.lgs. n°152/06;
- indicazione della fonte di approvvigionamento idrico con evidenziazione della relativa quantità consumata nel corso dell'anno solare;
- documentazione autorizzativa all'utilizzo e/o al prelievo di acque diverse da quelle distribuite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- descrizione del sistema di pretrattamento o depurazione utilizzato per il conseguimento dei valori di emissione o di quello eventualmente proposto;
- descrizione del sistema di misurazione del flusso e di monitoraggio qualitativo degli scarichi;
- descrizione delle azioni da adottare nell'ipotesi di un fuori servizio dell'impianto interno ovvero a fronte di situazioni di emergenza comunicate dal Gestore.

Gli elaborati progettuali di cui al presente comma devono essere sottoscritti da un Tecnico abilitato, iscritto all'Albo Professionale.

3. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione dello scarico (sia essa provvisoria o definitiva), questa sarà sospesa fino ad ulteriore verifica a seguito della quale l'iter autorizzativo potrà riprendere con ulteriori eventuali oneri a carico del richiedente.

4.In forza delle peculiarità e/o delle criticità del ciclo produttivo, l'Autorità d'Ambito, tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori elementi caratterizzanti l'insediamento e lo scarico.

5.Nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o comunque qualsiasi intervento soggetto a permesso di costruire o a dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli 10 e 22 del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli elaborati di progetto indicati all'art. 14 comma 2 (per gli utenti industriali) e all'art. 19 per gli utenti domestici)sono presentati all'Autorità d'Ambito e al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. Tali elaborati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale. Attraverso un protocollo d'intesa informatico tra Autorità d'Ambito (ovvero il Gestore in base al comma 4 dell'art. 12) e comune – Settore Edilizia Privata – il comune deve acquisire l'approvazione dell'Autorità d'Ambito/Gestore del Servizio Idrico Integrato per poter procedere al rilascio del permesso di costruire e al perfezionamento della denuncia di inizio attività.

Art.15 Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1.L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità quadriennale a decorrere dalla data del provvedimento, salvo diverse specifiche prescrizioni eventualmente impartite dal Gestore a fronte di previste variazioni di assetto del bacino fognario.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza quadriennale del provvedimento in corso. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

3.Ai fini della validità dell'autorizzazione di cui al comma 1 è fatto obbligo al titolare di comunicare annualmente entro il 31 gennaio al Gestore del Servizio Idrico Integrato le caratteristiche quali – quantitative delle acque di scarico per l'anno solare successivo.

4. Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di variazioni quali – quantitative delle caratteristiche delle acque di scarico ovvero in caso di variazioni sulla identificazione e/o classificazione dell'insediamento industriale.

5.Nell'ipotesi di cui al comma 4 il Cliente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

6.In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere prontamente data comunicazione all'Ente Gestore del servizio.

Art.16 Autorizzazione in deroga

1.Qualora la filiera di trattamento delle acque reflue fosse gestita da Soggetti tra loro diversi, l'eventuale autorizzazione allo scarico in deroga ai valori limite stabiliti, potrà essere esercitata di concerto tra i diversi Soggetti Gestori, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art.17 Modifica e trasferimento di insediamenti

1.Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ed autorizzato, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

2.Nell'ipotesi in cui lo scarico non presenti caratteristiche quali - quantitative differenti deve essere data comunicazione all'Ente gestore il quale si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.

3.La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere l'espressa indicazione sull'assenza di modifiche quali – quantitative dello scarico e la dichiarazione di assunzione degli obblighi e delle responsabilità in capo al precedente titolare dello scarico.

Art.18 Obblighi e responsabilità

1.Il titolare dello scarico si obbliga a rispettare quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato nei documenti contrattuali e autorizzativi, fermo restando eventuali responsabilità connesse alla violazione di norme di legge.

2.Lo scarico delle acque deve avvenire in modo da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento e deflusso della rete di fognatura e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e degli operatori addetti alla manutenzione delle reti.

3.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si obbliga a trattare le acque reflue nel rispetto delle norme previste in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art.19 Scarico di acque reflue domestiche in fognatura

1.Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura è ammesso a seguito di richiesta scritta presentata dall'Utente, corredata dagli elaborati progettuali necessari alla verifica della conformità tecnica dell'impianto fognario interno alla proprietà.

2.Salvo diverse prescrizioni eventualmente impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, la documentazione di cui al comma 1 deve prevedere un estratto catastale con evidenziazione del punto di allacciamento alla rete esterna e una descrizione dettagliata delle opere previste e dei materiali utilizzati.

Art.20 Autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi

1 Il conferimento di rifiuti liquidi a mezzo autobotti è consentito in impianto di depurazione autorizzato al ricevimento di acque reflue provenienti da scarichi industriali, domestici o assimilabili previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Gestore in conformità alle disposizioni vigenti.

2.Il conferimento di tali reflui può essere effettuato soltanto a mezzo di ditte autorizzate ed iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.

4.L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata al conferitore previa esibizione della documentazione prevista dalle norme in materia di rifiuti e necessaria alla completa caratterizzazione quali – quantitativa dei rifiuti medesimi.

5.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, a seguito di positiva verifica, stipula con il conferitore apposito contratto nel quale sono definite le caratteristiche quali – quantitative dei rifiuti, le modalità di recapito, le garanzie, gli obblighi e le sanzioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali e/o di legge.

Art.21 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione

1.Fatta salva l'applicazione delle norme sanzionatorie vigenti, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione,

a) alla *diffida*, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità;
b) alla *diffida* e alla contestuale *sospensione* dell'autorizzazione per un tempo determinato, nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
c) alla *revoca dell'autorizzazione* nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente.

TITOLO III

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art.22 Competenze

1.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo redige e mette in atto un programma di controlli, formulato sulla base delle caratteristiche quali – quantitative degli scarichi e della tipologia di Utenza.

2.Le funzioni di controllo di cui al comma 1 sono riconosciute al Gestore del Servizio idrico Integrato sia in fase procedimentale precedente il rilascio del provvedimento, sia successivamente.

3. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, direttamente o a mezzo di personale esterno dalla medesima espressamente incaricato, è legittimata all'effettuazione dei controlli ritenuti necessari ai fini della verifica di attuazione del programma di cui al comma 1.

Art.23 Obblighi

1.Il titolare dello scarico ha l'obbligo di fornire al Gestore del Servizio Idrico Integrato le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ovvero consentire l'effettuazione dei controlli ritenuti necessari sui reflui e sulla conformità dello scarico alle prescrizioni regolamentari.

Art.24 Strumenti di misura

1.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'Utente l'installazione di idonea strumentazione di controllo in automatico dello scarico sulla base della tipologia di attività produttiva e delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico.

2.Le spese di installazione, di gestione della strumentazione, dei controlli, delle analisi e dei relativi risultati, sono a carico dell'Utente.

Art.25 Punto di consegna dei reflui

1.Il punto di consegna è tale che il refluo in esso convogliato è rappresentativo delle caratteristiche quali - quantitative delle acque scaricate.

2.Il punto di consegna dei reflui è localizzato all'interno della proprietà dell'Utente, nel punto più prossimo all'immissione nelle reti fognarie esterne.

3.Il punto di consegna coincide con un pozzetto di ispezione o con una presa campione valvolata.

Art.26 Misure, campionamenti ed analisi

1.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato verifica periodicamente la conformità quali - quantitativa dello scarico ai valori limite a mezzo di un piano di controlli, campionamenti ed analisi, formulato sulla base delle caratteristiche dello scarico e della tipologia di Utenza.

2.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve adottare un piano di campionamento e controlli che preveda l'applicazione delle metodiche analitiche ritenute più opportune al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

3.I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti dall'Utente mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

4.Quanto previsto al comma 3 deve intendersi esteso a qualsiasi diluizione delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo con altri scarichi di acque utilizzate ad altri fini.

TITOLO IV

REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

CAPO I

Allacciamento insediamenti domestici

Art.27 Prescrizioni generali

1. I lavori di allacciamento in proprietà privata sono posti a carico dell'utente e devono essere eseguiti in conformità alle norme del presente regolamento. L'inizio e la fine dei lavori di allaccio devono essere sempre comunicati al Gestore per gli opportuni controlli.

2. Il Gestore promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro conformità al regolamento, con relativi oneri di allaccio o di adeguamento, a carico degli utenti.

3. L'adeguamento degli allacci deve avvenire inoltre nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
c) nel caso in cui sussistano motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.

4. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando collettori privati esistenti o attraversando proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del collettore o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione, autodichiarazione attestante l'ottenimento del diritto della servitù di passaggio.

5.Il collegamento alla rete fognaria del Gestore del Servizio Idrico Integrato deve avvenire tramite pozzetto di interfaccia collocato immediatamente all'interno e, qualora richiesto dal gestore, anche all'esterno del limite della proprietà. L'Utente è custode del mantenimento in efficienza del pozzetto posto in proprietà, ovvero della sua accessibilità e visibilità.

6.Qualora gli apparecchi di scarico siano posti ad una quota inferiore al piano stradale, l'Utente ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti cagionati dalla

pressione della fognatura. Alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato per danni verificatisi in concomitanza con tali situazioni.

7.Nell'eventualità le acque di scarico provenienti dagli apparecchi o locali di cui al comma 2 non possano defluire per caduta naturale, le medesime devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell'Utente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.

8.Manufatti posti in proprietà quali pozzi neri, fosse biologiche e vasche imhoff, devono essere prontamente messi fuori uso dall'Utente, a propria cura e spese, qualora il medesimo venga allacciato alla rete di fognatura.

9. La messa fuori servizio di cui al comma 4 deve consistere nello svuotamento, pulizia, disinfezione, demolizione e successivo riempimento del manufatto con materiale inerte costipato.

10..Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di effettuare in ogni momento visite di verifica atte ad accertare la rispondenza delle reti fognarie alle disposizioni del presente Regolamento.

Art.28 Specifiche realizzative

1.Le reti interne devono prevedere la separazione delle acque nere e da quelle meteoriche al fine di convogliare in corpi ricettori separati rispettivamente le acque reflue e le acque bianche.

2.Le condotte di allacciamento devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o di calcestruzzo magro.

3.Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di norma non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza.

4.I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, .

5.I materiali utilizzati per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

6.Sono espressamente vietate le canne in terra cotta e i tubi in cemento non rivestiti.

7.I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°.

8.Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

9.Al fine di consentire una agevole manutenzione della fognatura interna, l'utente può provvedere all'installazione di pozzetti, con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta.

10.Salvo prescrizioni diverse eventualmente dettate dal Gestore, l'allacciamento deve avere un diametro di norma non inferiore a mm 150.

11..Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto.

12. Qualora richiesto dal Gestore le colonne di scarico, cui siano allacciate cucine e lavanderie, devono essere dotate di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone.

13. In relazione a particolari situazioni ed esigenze territoriali, previo nulla osta dell'Autorità d'Ambito, il gestore ha facoltà di autorizzare la realizzazione dell'allaccio in deroga alle specifiche realizzative di cui ai commi precedenti qualora l'esatta corrispondenza si rivelasse tecnicamente ed economicamente non sostenibile.

Art.29 Allacciamento alla fognatura mista e separata

1.Nell'eventualità la rete fognaria del Gestore del Servizio Idrico Integrato sia di tipo separato, le canalizzazioni devono proseguire separate fino ai rispettivi recapiti; viceversa, se la rete è di tipo misto, le stesse devono proseguire distinte all'interno della proprietà dell'Utente fino ad un pozzetto di interfaccia comune posto al limite della proprietà privata. Nel caso di allaccio alla fognatura mista è facoltà del gestore richiedere l'installazione di una vasca biologica.

Art.30 Ordinanza di allacciamento

1.Qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato provveda alla realizzazione e al successivo collaudo di nuovi tratti di rete fognaria in zone precedentemente non servite da fognatura, l'Amministrazione Comunale, anche su richiesta del Gestore stesso, provvede ad inviare all'Utenza interessata, l'ordinanza di allacciamento.

2.L'istruttoria e le modalità esecutive per la realizzazione di cui al comma 1 sono quelle previste dal presente Regolamento.

3.Nell'eventualità l'Utente non ottemperasse, nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, all'adempimento di quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente ovvero a mezzo del Gestore del Servizio Idrico Integrato, con riserva di addebito all'Utenza, a mezzo notifica, delle spese sostenute.

Art.31 Rilevazione dei volumi di scarico

1.L'Utente ha l'obbligo di dichiarare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in sede di istruttoria, le modalità con cui avviene l'approvvigionamento idrico, ovvero se il medesimo avvenga autonomamente o a mezzo dell'Acquedotto.

2.In tutti gli insediamenti dove esiste una relazione diretta tra l'acqua utilizzata e lo scarico, quest'ultimo viene assunto pari al 100% dell'acqua utilizzata.

3.In difetto della relazione di cui al comma 2, l'Utente ha l'obbligo di installare, a propria cura e spese, uno strumento di misura della portata scaricata, conformemente alle prescrizioni impartite dal gestore.

4.Nell'ipotesi di insediamento con approvvigionamento idrico autonomo, l'Utente ha l'obbligo di installare, in prossimità di ciascuna fonte di prelievo, a proprie spese ed in accordo con le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, uno strumento di misura della portata d'acqua prelevata che sarà soggetto a sigillatura.

5.L'Utente ha l'obbligo di consentire al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in ogni momento e senza preavviso alcuno, l'accesso all'insediamento durante l'eventuale svolgimento delle attività.

6.Ogni e qualsiasi variazione intervenga sulle modalità di approvvigionamento idrico, deve essere immediatamente comunicata al Gestore.

Art.32 Obblighi e responsabilità

1.La manutenzione, la pulizia e quant'altro si renda necessario al mantenimento in perfetta efficienza delle opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, sono a carico dell'Utente in capo al quale sussiste, conseguentemente, la responsabilità del regolare deflusso delle acque e della impermeabilità delle condotte.

2.L'Utente è ritenuto responsabile di ogni danno a persone o cose comunque derivante da negligenza o imperizia, ovvero dal mancato rispetto delle norme del presente Regolamento.

3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di diffidare l'Utente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, ponendo un termine per la loro effettuazione, trascorso infruttuosamente il quale il medesimo vi provvede d'ufficio, addebitando all'Utente i relativi costi sostenuti.

4.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si assume la responsabilità del regolare funzionamento delle opere e dei manufatti ubicati su suolo pubblico.

5. Diversamente da quanto previsto al comma 3, il Gestore del Servizio idrico Integrato non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio imputabile a cause di forza maggiore.

CAPO II

Allacciamento insediamenti industriali

Art.33 Prescrizioni generali

1.Il collegamento alla rete fognaria del Gestore deve avvenire tramite pozzetti di interfaccia collocati immediatamente all'interno e all'esterno del limite della proprietà.

2.Il titolare dello scarico è responsabile del mantenimento in efficienza del pozzetto posto in proprietà, denominato pozzetto fiscale, ovvero della sua accessibilità e visibilità.
3.I risultati dei controlli effettuati sul pozzetto fiscale sono validi ai fini contrattuali e di quanto attiene al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

4.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite di verifica atte ad accertare la rispondenza delle reti fognarie alle disposizioni del presente Regolamento.

Art.34 Specifiche realizzative [4]

1. Le reti interne devono prevedere la separazione delle acque domestiche da quelle di processo, da quelle meteoriche, da quelle di raffreddamento, da quelle di lavaggio, al fine di convogliare in corpi ricettori separati le acque reflue e le acque bianche.

2. Le condotte e i manufatti per lo scarico devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli impianti tecnologici.

3. In relazione a particolari situazioni ed esigenze territoriali, il gestore ha facoltà di autorizzare la realizzazione dell'allaccio in deroga alle specifiche realizzative di cui ai commi precedenti qualora l'esatta corrispondenza si rivelasse tecnicamente ed economicamente non sostenibile. Tale facoltà dovrà essere esercitata in ossequio alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

[4] Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 1003/IV di verbale del 01.10.2015. Il comma 3 "Per quanto non espressamente esplicitato valgono le disposizioni di cui all'art.28" viene sostituito da "In relazione a particolari situazioni ed esigenze territoriali, il gestore ha facoltà di autorizzare la realizzazione dell'allaccio in deroga alle specifiche realizzative di cui ai commi precedenti qualora l'esatta corrispondenza si rivelasse tecnicamente ed economicamente non sostenibile. Tale facoltà dovrà essere esercitata in ossequio alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5". Vengono aggiunti i commi 4 e 5.

4. Procedura semplificata.

Rientrano nella procedura di deroga semplificata tutti quei casi nei quali le difformità rispetto alle specifiche realizzative risultassero minimali e cioè:

a) qualora la separazione delle acque nere si rivelasse tecnicamente di difficile realizzazione e/o economicamente molto oneroso e il contributo di tale flusso dovesse contribuire per una percentuale trascurabile al flusso totale (per un valore massimo del 5% sul flusso totale scaricato su base annua);

b) in tutti quei casi in cui l'allaccio venisse realizzato all'interno della proprietà dell'utente o comunque in proprietà privata (ad esempio quando il collettore della fognatura pubblica corre all'interno della proprietà dell'utente, o quando l'utente è allacciato su una condotta di proprietà condominiale o di altra proprietà privata).

Rimane inteso che le casistiche da gestire con procedura semplificata dovranno comunque garantire in modo univoco la caratterizzazione qualitativa delle acque in uscita dall'insediamento produttivo in modo da non inficiare gli obiettivi del regolamento di fognatura con riferimento al controllo qualitativo degli scarichi. Per i casi rientranti nel presente comma, l'autorizzazione in deroga è rilasciata dal gestore, che trasmette copia della stessa, unitamente all'istruttoria, al Consiglio di Bacino.

5. Procedura ordinaria.

Nel caso in cui la concessione della deroga dovesse riguardare casi più complessi che necessitano una soluzione tecnica più articolata e, comunque, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 4, il gestore esercita la facoltà di autorizzare la realizzazione dell'allaccio in deroga alle specifiche realizzative, previo nulla osta dell'Autorità d'Ambito.

Art.35 Impianti interni di depurazione

1.Il titolare dello scarico i cui valori di emissione non risultino conformi ai limiti di accettabilità previsti e/o prescritti *ex lege*, ha l'obbligo di installare, a propria cura e spese, idonei impianti di pretrattamento in grado di rendere il refluo scaricato, compatibile con le caratteristiche del corpo ricettore.

2.Nell'ipotesi di cui al comma 1 ed in presenza di particolari cicli produttivi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, la predisposizione di vasche di accumulo con capacità non inferiore alle 48 ore di fuori servizio dell'impiantistica privata ovvero dei collettori principali.

3.Il Gestore provvede, prima dell'attivazione dello scarico, alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di corto circuitazione dell'impianto.

4.Il titolare dello scarico viene riconosciuto responsabile del corretto funzionamento dell'impianto, assumendosi l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva della raccolta e smaltimento dei residui e rifiuti di ogni natura eventualmente prodotti.

5.Il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi guasto e/od inconveniente possa costituire motivo di fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo.

6.Il titolare dello scarico ha l'obbligo di consentire al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'accesso all'impianto per le verifiche e/o gli accertamenti tecnici ritenuti necessari.

7.Nell'ipotesi di cui al comma 5 il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio ovvero, in particolari circostanze, la sospensione dello scarico.

Art.36 Impianti di sollevamento

1.Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre, a cura e spese del titolare dello scarico, l'installazione di un impianto di sollevamento delle acque in uscita dall'insediamento industriale, nell'ipotesi in cui la quota di consegna degli effluenti sia tale da rendere non possibile il loro convogliamento per gravità nel collettore fognario.

2.Su specifica richiesta del Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impianto dovrà essere corredato di un sistema di avviamento e di arresto automatico, comprensivo di un sistema di allarme operante in caso di mancato funzionamento.

Art.37 Responsabilità

1.Fermo restando quanto previsto all'art.32, il titolare dello scarico è ritenuto responsabile della mancata osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni tecniche impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, finalizzate a garantire che gli scarichi e le operazioni ad essi funzionalmente connesse, siano effettuati senza pregiudizio alcuno per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente, in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato.

TITOLO V

ASPETTI TARIFFARI

Art.38 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato è costituito dalla tariffa deliberata dall'Autorità di Ambito che comprende sia il corrispettivo del servizio di fornitura dell'acqua potabile che quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione.
Come espressamente dispone l'art.155 comma 1 del Decreto 152/06, la quota relativa al servizio di pubblica fognatura e depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali il corrispettivo viene determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto delle normative vigenti.
Per la determinazione di tale corrispettivo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali devono presentare al Gestore apposita denuncia che dovrà indicare gli elementi qualitativi e quantitativi dell'acqua scaricata .

3.Per quanto non espressamente esplicitato, valgono le disposizioni di cui alla Convenzione di affidamento del Servizio Idrico integrato

Art.39 Stipula del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1.La stipula del contratto di fornitura di acqua potabile nel caso di scarico domestico comporta anche la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, salvo nei casi in cui tale servizio non sia prestato in mancanza delle relative strutture.
2.In caso di approvvigionamento autonomo, dovrà essere stipulato apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione.

3.La stipula del contratto di fornitura del servizio di fognatura e depurazione nel caso di scarico industriale, può avvenire separatamente dalla stipula del contratto di acqua potabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.40 Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'approvazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", con ciò intendendosi abrogati i precedenti Regolamenti di fognatura adottati dai diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato. Lo stesso è vincolante per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione.

2.L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", anche su proposta del Gestore del Servizio Idrico Integrato , si riserva la facoltà di sottoporre a revisione periodica le norme del presente Regolamento, apportandovi le eventuali modifiche con le modalità indicate all'art. 3 comma 2 .

Art.41 Pubblicità

1.Il Gestore del Servizio Idrico integrato assicura, attraverso le forme di pubblicità ritenute più opportune, la più ampia divulgazione del presente Regolamento.

2.Ai fini dell'attuazione di quanto al precedente comma, il Gestore si impegna a mettere a disposizione dell'Utenza, nei luoghi ritenuti più opportuni, copia del presente Regolamento.

Art.42 Contenzioso

1. Per le controversie concernenti l'interpretazione o esecuzione del presente Regolamento, è competente di norma il Foro del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge. Sono ammesse forme alternative di soluzione delle controversie quali conciliazioni,transazioni e arbitrati nei casi previsti ed ai sensi delle disposizioni legislative.

2. Se non diversamente stabilito dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", il mancato pagamento della tariffa di cui al Titolo V nel termine massimo di 90 giorni dalla richiesta da parte

del Gestore del Servizio Idrico Integrato, costituisce inadempimento contrattuale legittimante la decadenza del rilascio del parere favorevole all'allacciamento ovvero dell'autorizzazione allo scarico.

3.La decadenza di cui al comma 2 viene comunicata in forma scritta al titolare dello scarico dal Gestore del Servizio idrico Integrato, fermo restando il pagamento di quanto dovuto comprensivo degli eventuali interessi moratori al tasso bancario corrente, senza necessità per il Gestore del Servizio Idrico Integrato di procedere alla preventiva costituzione in mora del debitore.

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"LAGUNA DI VENEZIA"

Prot. n. 460 del 29.04.2008

DELEGA ATTUATIVA DELL'ART. 12, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DELL'ART. 11, COMMA 4, DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA .

Con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, tra l'Autorità d'Ambito "Laguna di Venezia", corrente in Mestre (Ve), via Pepe 102, C.F. 94049070272, rappresentata dal Direttore ing. Tullio Cambruzzi e VERITAS Spa, C.F. e P.I. 03341820276, corrente in Venezia, Santa Croce 489, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Andrea Razzini

premesso

che l'art. 124, comma 7, del dlgs 152/2006, in materia di autorizzazione agli scarichi, prevede che la relativa domanda sia presentata "*alla Provincia ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura*";

che, conseguentemente, l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" ha approvato il regolamento di fognatura con l'espressa previsione, di cui all'art. 12 comma 4, di poter delegare al soggetto Gestore, in materia di allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, l'attività di ricezione della domanda, di istruzione della pratica e del rilascio della relativa autorizzazione;

che, in attuazione di tale prescrizione, il Comitato Istituzionale dell'Autorità d'Ambito "Laguna di Venezia" ha deliberato di delegare a Veritas S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell'A.A.T.O. "Laguna di Venezia" le funzioni relative alle succitate attività, dando mandato al Direttore Generale di formalizzare e sottoscrivere il relativo atto di delega

tutto ciò premesso

il Direttore Generale dell'A.A.T.O., ing. Tullio Cambruzzi, a ciò legittimato da apposita delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità d'Ambito "Laguna di Venezia", che si allega al presente atto,

delega e da mandato

a VERITAS SPA, investendola di ogni necessaria ed inerente facoltà a svolgere tutte le attività relative all'allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria (anche nel caso di Dichiarazione di Inizio Attività o permesso di Costruire, che comporti allacciamento e scarico in fognatura, inoltrata alla competente Amministrazione Comunale) e, specificatamente, quelle di ricezione della domanda, di istruzione della pratica e di rilascio dell'autorizzazione, riservandosi, secondo espressa previsione regolamentare, il potere di verifica e controllo dell'attuazione dei poteri delegati attraverso forme di evidenza dell'attività svolta facilmente consultabili dell'A.A.T.O. Laguna di Venezia.

Letto. approvato e sottoscritto

Venezia, 29 Aprile 2008

Il Direttore generale
dell'Autorità di Ambito Laguna di Venezia
Tullio Cambruzzi

L'Amministratore Delegato
di Veritas S.p.A.
Andrea Razzini